

Rep. 02/2021

COMUNE DI GRIGNASCO

Prov. di Novara

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI SPAZI AREA COLONIA DI GRIGNASCO E AREE VERDI LIMITROFE**

L’anno duemila ventuno, il giorno sedici del mese di dicembre in Grignasco, presso il Comune di Grignasco sito in Via Vittorio Emanuele II n. 15-----

TRA

Comune di GRIGNASCO, sito in via Vittorio Emanuele II n. 15, C.F.: 00177080033, rappresentato del sindaco Avv. Katia Bui, nata a Borgosesia il 28.09.1970, il quale interviene al presente atto quale sindaco Pro-Tempore del Comune di Grignasco (in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 07.12.2021, in seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale o Amministrazione;

E

Il sig. VINZIO CARLO, nato a Borgomanero il 21 ottobre 1973, codice fiscale VNZCRL73R21B019R residente a Grignasco (NO) frazione Isella n°28, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di presidente dell’associazione culturale “Colonia Gallorum” con sede in, Grignasco (NO), frazione Isella n°28, codice fiscale 91021720031, in legale rappresentanza della stessa, in seguito denominata anche “concessionario” o “gestore”, o “Associazione”

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1_ OGGETTO

L’Amministrazione Comunale affida in gestione all’Associazione COLONIA GALLORUM l’utilizzo esclusivo dell’edificio e dei terreni annessi della Colonia Elioterapica Umberto I° siti in Via Manzoni. L’utilizzo della struttura viene stabilito per l’intero anno, fatta eccezione per il periodo in cui, verrà svolto il servizio di centro estivo per ragazzi organizzato dall’Amministrazione Comunale, in proprio o in collaborazione con altri enti o associazioni.



Costituiscono oggetto della presente convenzione gli immobili e le aree censiti al foglio n° 13 mappale 33, e foglio n° 13 mappali 272, 32, meglio identificati nella planimetria allegata sotto la lettera "A".

Le aree saranno destinate alle attività dell'Associazione e previste nell'oggetto sociale della stessa, la cui ideazione, progettazione e realizzazione saranno curate dal gestore per l'attività propria e sempre sotto il controllo del gestore per le attività, sempre nell'ambito statutario, organizzate da terzi.

Art. 2 _DURATA

La presente convenzione decorre dal 01.01.2022 ed ha la durata di anni 6 + 6 .

La durata della convenzione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni previo consenso delle parti, mediante comunicazione che deve pervenire tre mesi precedenti la scadenza del secondo biennio.

Art. 3_ PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE

L'uso della colonia, del parco recintato e dei terreni limitrofi potrà essere ininterrotto dal lunedì alla domenica di tutte le settimane dell'anno senza limiti di orario. Ad eccezione del periodo descritto nel punto 1, in cui l'amministrazione comunale organizzerà il centro estivo per i ragazzi.

Durante il centro estivo, l'associazione che lo organizzerà sostituirà il Gestore nell'attività di custodia, di sorveglianza e di pulizia delle aree e dei servizi igienici, delle stanze interne della colonia, delle pertinenze e dell'area cortiliva e alla fine del centro estivo restituirà gli spazi in ordine come ricevuti. Verrà fatto divieto all'associazione che gestirà il centro estivo di dipingere l'esterno della struttura. Il fabbricato potrà essere infatti riordinato e ristrutturato dal gestore Colonia Gallorum in accordo col comune, e non dovrà pertanto subire modifiche o manomissioni. Il Gestore potrà comunque intervenire in compresenza durante il centro estivo, per svolgere le proprie attività all'interno degli spazi, sia esterni sia interni, che verranno destinati a contenere il materiale e le attrezzature dell'Associazione in modo esclusivo.

Sarà facoltà del Gestore la creazione di un punto ristoro durante l'anno per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 4 _OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Il Gestore si farà carico della manutenzione ordinaria dei terreni (taglio erba, pulizia degli spazi e potatura alberi) per quanto attiene all'area recintata. Alla pulizia ed al mantenimento decoroso dell'edificio. Alla sistemazione dei terreni esterni al recinto, per le parti che saranno utilizzate per le attività dell'Associazione e che verranno eventualmente recintate.

Questo non esenterà il Comune dall'attività di controllo, nel tramite dei propri dipendenti, sia all'interno dell'area posta in gestione che all'esterno della stessa.



Il Gestore si impegna a garantire la manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature presenti presso la struttura in oggetto, previste ai sensi dell'art. 1576 e contestuale art. 1609, provvedendo alla tempestiva comunicazione nel caso di danni o richieste di lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile.

La custodia e sorveglianza delle strutture, durante l'utilizzo delle stesse sarà a carico del Gestore. Il Comune esenta da ogni responsabilità il gestore nel caso di intrusione di malintenzionati che creino danneggiamento o furto agli edifici, ad arredi o materiali in esso contenuti, vista la posizione geografica defilata e poco controllabile della Colonia.

L'associazione Colonia Gallorum esenta il Comune da ogni responsabilità nel caso di furto o danneggiamento verso materiali di proprietà degli associati o dell'associazione stessa, Il Gestore è comunque obbligato alla sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa che garantisca la propria attrezzatura custodita all'interno e all'esterno dell'edificio, nell'area recintata, esentando il Comune da qualsivoglia indennizzo;

E 'in ogni caso a carico del Gestore:

- la pulizia e sanificazione degli ambienti utilizzati, e i relativi impianti e servizi igienici;
- la pulizia dell'area cortiliva;
- la cura del verde (sfalcio erba e cura delle piante);
- l'impegno ad attuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 5_ RESPONSABILITA' E SICUREZZA

Il Gestore solleva il Comune di Grignasco da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dei locali in dipendenza della presente convenzione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso.

Art. 6_ UTENZE

Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze idriche, elettriche e di riscaldamento, ad esclusione del periodo di utilizzo da parte del centro estivo.

L'associazione si farà carico con diligenza di rispettare i calendari di raccolta e di mantenere la raccolta differenziata.

Art. 7_ MODIFICHE E MIGLIORIE DEGLI IMMOBILI

Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile ed alla sua destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto.



del Comune, assumendo altresì, con la sottoscrizione del presente atto, ogni onere di spesa derivate dall'uso.

E' possibile per il gestore, proporre modifiche e ristrutturazioni alle aree e all'edificio mediante formale autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale ratificata da Giunta dell'Amministrazione Comunale, che approvi gli elaborati di progetto. L'Amministrazione Comunale, a seguito di presentazione di adeguato progetto, reso ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice delle opere pubbliche, si obbliga a comunicare il proprio eventuale assenso o diniego, con comunicazione scritta entro 30 giorni dalla presentazione della pratica. Il gestore è esentato invece dal richiedere assensi ed ha libertà di esecuzione per le parti mobili scenografiche e/o temporanee sia costituite all'esterno sia all'interno degli edifici per lo svolgimento delle varie attività.

Art. 8_ CONDIZIONI DI RILASCIO

Le strutture oggetto di convenzione vengono prese in carico dal Gestore nello stato di fatto in cui si trovano. Alla scadenza della presente convenzione, il Gestore sarà tenuto a riconsegnare le strutture della Colonia Elioterapica Umberto I di via Manzoni, nonché le attrezzature e gli arredi ivi contenuti ed inseriti nell'elenco allegato sotto la lettera "B", in buono stato di conservazione. Verrà redatto verbale di consegna che descriverà i contenuti degli ambienti e lo stato di conservazione. Non verrà tenuto in conto il normale deperimento d'uso impiantistico degli edifici e delle suppellettili.

Tutto ciò che riguarderà le manutenzioni straordinarie o i danni accidentali che potranno occorrere all'edificio ed alla proprietà rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Per poter svolgere le attività associative l'Amministrazione concederà di realizzare una struttura, adiacente l'edificio, che avrà la funzione di magazzino e laboratorio.

Tale struttura potrà essere realizzata sia a spese integrali dell'Associazione, sia con contributo totale o parziale del Comune. Il tutto da verificarsi al momento della richiesta da parte dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà utilizzare in modo esclusivo e permanente la parte finale del parco recintato, gli ultimi 40 metri verso il fondo alberato, come meglio individuata nella planimetria allegata sotto la lettera "A" per poter installare postazioni didattiche movibili. La zona sarà cintata in modo adeguato, per metterla in sicurezza durante il periodo del centro estivo.

Art. 9_ VERIFICHE

I funzionari delegati dall'Amministrazione Comunale hanno diritto di accesso nei locali della Colonia per la vigilanza dell'opera di gestione e per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 10_ VARIAZIONI

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e potrà essere stipulata



come scrittura, accordo scritto tra le parti e la sua registrazione sarà a carico al 50 % tra le parti.

Art. 11_ RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti. La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) inadempienze da parte del Gestore agli obblighi contrattuali, in seguito a diffida formale da parte del Comune con previsione di termine di 60 giorni per provvedere alla loro regolare adempimento e regolarizzazione;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) trasferimento altrove della propria attività da parte del gestore.

Alla risoluzione anticipata per le cause indicate al precedente punto a) potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

Per l'eventualità di recesso del gestore si rinvia al successivo art. 16.

Art. 12 _ MATERIALE DELL'ASSOCIAZIONE COLONIA GALLORUM

Il materiale inteso come arredi, attrezzature, recinzioni supplementari, gazebi, tende, simulacri e modelli in varia scala permangono di proprietà dell'Associazione o dei privati che lo avranno lasciato in prestito a scopo didattico. In caso di scioglimento del contratto saranno dati 6 mesi di tempo per l'asportazione totale. Ciò che eventualmente non fosse rimosso nei 6 mesi, rimarrà di proprietà comunale.

Art. 13_ MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione dell'Associazione la presente convenzione proseguirà in capo all'Associazione secondo la sua nuova indicazione. Qualora venga modificato l'assetto del concessionario, il Presidente dello stesso e/o i soggetti aventi cariche direttive all'interno del consiglio direttivo dell'Associazione, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale entro il termine di 15 giorni dall'intervenuta modifica. L'amministrazione comunale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'intervenuta modifica, dovrà esprimere il proprio consenso alla prosecuzione della convenzione con il concessionario nella sua diversa formazione.

Art. 14_ RECESSO DEL GESTORE

Ferma restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso, qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del Gestore per sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, diventerà operativa con semplice segnalazione mediante posta certificata all'attenzione del Sindaco.



Art. 15_ FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano pertanto a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di NOVARA.

Art.16_ NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge e alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Le parti

p. COMUNE DI GRIGNASCO

il Sindaco

Katia Bui



p. ASSOCIAZIONE

Il Legale Rappresentante

Carlo Vinzio

Carlo Vinzio

